COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
Via Roma, 2 - 21051 Arcisate
Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 29 gennaio 2018

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
Via Roma, 2 - 21051 Arcisate
Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO		PAG. 5
CAPO I°	**DISPOSIZIONI GENERALI**	
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 6
ART. 2	FINALITA', FUNZIONI E OBIETTIVI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE	PAG. 6
ART. 3	DESTINATARI	PAG. 6
ART. 4	IL RAPPORTO CON IL CITTADINO – LE CARTE DEI SERVIZI	PAG. 7
ART. 5	ACCESSO AGLI ATTI	PAG. 7
ART. 6	UTILIZZO DATI PERSONALI	PAG. 7
ART. 7	INTERVENTI E PRESTAZIONI	PAG. 8
CAPO II°	**MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO AI SERVIZI**	
ART. 8	MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	PAG. 8
ART. 9	ACCESSO AI SERVIZI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	PAG. 8
ART. 10	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E SERVIZI	PAG. 9
ART. 11	ITER AMMINISTRATIVO	PAG. 10
ART. 12	VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	PAG. 10
ART. 13	DEFINIZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO	PAG. 10
ART. 14	COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI	PAG. 11
ART. 15	AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE	PAG. 12
ART. 16	RICORSI	PAG. 12

CAPO III° AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEI SERVIZI

ART. 17 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PAG. 12

ART. 18 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI PAG. 13

ART. 19 CALCOLO DELLA TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI E I SERVIZI PAG. 14

ART. 20 ATTIVITA' ESECUTIVA DI RECUPERO PAG. 14

ART. 21 DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI PAG. 15

ART. 22 SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA PAG. 15

ART. 23 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE PAG. 15

CAPO IV° ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 24 VERIFICA E CONTROLLO DELLE DSU PAG. 16

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 ALBO DEI BENEFICIARI E TRASPARENZA PAG. 17

ART. 26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO PAG. 17

ART. 27 DECORRENZA PAG. 17

ART. 28 NORME FINALI PAG. 17

ALLEGATI

CAPO VI DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

ALLEGATO 1) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI SEGRETARIATO SOCIALE PAG. 19

ALLEGATO 2) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PAG. 20

ALLEGATO 3) SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO ANZIANI PAG. 21

ALLEGATO 4) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE - ANZIANI PAG. 22

ALLEGATO 5) SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE DOMICILIARE E TERRITORIALE MINORI PAG. 24

ALLEGATO 6) AFFIDO FAMILIARE MINORI PAG. 25

ALLEGATO 7) INSERIMENTO IN COMUNITÀ RESIDENZIALE - MINORI PAG. 27

ALLEGATO 8) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PAG. 29

ALLEGATO 9) SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO DISABILI PAG. 30

ALLEGATO 10) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE - DISABILI PAG. 31

ALLEGATO 11) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARETTERE SEMI-RESIDENZIALI - DISABILI PAG. 34

ALLEGATO 12) ASSISTENZA *AD PERSONAM* E SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA PER DISABILI PAG. 35

ALLEGATO 13) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PAG. 36

ALLEGATO 14) SERVIZI IN GESIONE ASSOCIATA C/O UFFICIO PIANO DI ZONA
14.1 CENTRO DIURNO DISABILI DI SALTRIO PAG. 39
14.2 EROGAZIONE TITOLI SOCIALI PAG. 39
14.3 SPAZIO NEUTRO PAG. 40
14.4 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PAG. 40

ALLEGATO 15) MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PAG. 41

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è redatto sulla base delle seguenti normative:

   Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

   Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

   DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni.

   LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

   Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

   Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni Legislative in materia di documentazione amministrativa.

   Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.

   Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008 , n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e successive modificazioni e integrazioni

   Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile

   Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

   DPR n°62 DEL 16/04/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CAPO I°DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Arcisate esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana residente nel Comune di Arcisate incontra nel corso della sua vita.
3. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.
4. I Comuni assumono i principi enunciati nella commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, sec (2006) 516, "Attuazione del Programma di Lisbona".

ART. 2
FINALITÀ, FUNZIONI ED OBIETTIVI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE

1. Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di uguaglianza, sussidiarietà e adeguatezza nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona e a tutela del diritto di riservatezza.
2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
    - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
    - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
    - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
    - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
    - assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
    - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 3
DESTINATARI

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Arcisate e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Arcisate in possesso di titolo di soggiorno secondo la normativa vigente.
2. Qualora si verifichi un'indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale. In questo specifico caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Arcisate,

l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questo fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.

3. Accedono prioritariamente ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà, come definito al successivo art. 12 del Regolamento e le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
4. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni circa interventi sociali da eseguire, questi ultimi saranno eseguiti conformemente alle medesime, coinvolgendo sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

ART. 4
IL RAPPORTO CON IL CITTADINO – LE CARTE DEI SERVIZI

a) I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano;

b) L' ufficio di Servizio Sociale professionale garantisce la completa informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi socio-sanitari ed educativi;

c) Le informazioni inerenti gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali erogati dal Comune sono illustrate sul sito comunale www.comunearcisate.va.it;

d) Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio;

ART. 5
ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

ART. 6

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

ART. 7
INTERVENTI E PRESTAZIONI

1. Il Comune attiva servizi e prestazioni sociali allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale.
2. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinate dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona. A tutti i cittadini viene garantito il Servizio di Segretariato Sociale quale Livello Essenziale di Assistenza[1].

CAPO II° MODALITA' DI GESTIONE E ACCESSO AI SERVIZI

ART. 8
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. All'offerta dei servizi provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:

a) in forma diretta
b) mediante esternalizzazione e/o accreditamento
c) mediante coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.

2. In riferimento al principio di sussidiarietà e laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) comma 1. del presente articolo.

ART. 9
ACCESSO AI SERVIZI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.
Il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone i destinatari, l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E.[2] e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale di seguito chiamato PAI[3]
Per la valutazione di accesso ai servizi il richiedente o chi ne fa le veci presenta apposita istanza su fac-simile fornito da questo Comune.

2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione al sistema dei servizi complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza. Nei casi ritenuti indifferibili dal Servizio Sociale, questo può agire indipendentemente dall'iter

[1] Sono detti "livelli essenziali" tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini
[2] Indicatore della situazione economica equivalente
[3] Progetto Assistenziale Individualizzato

amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, a tutela dei bisogni primari della persona, fermo restando a posteriori la regolarizzazione della procedura a carico della persona assistita.

3. La domanda per la valutazione all'accesso agli interventi e ai servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

- su richiesta del diretto interessato;
- su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*[4] in caso di incapacità a provvedere a se stesso;
- per disposizione dell'Autorità giudiziaria.

La disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'ammissione di persone ai servizi sociali è regolata dalle norme della legge n. 241/1990, integrata dalle disposizioni delle leggi regionali in materia di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti specifici inerenti l'ammissione a servizi o interventi sociali.

ART. 10
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica, da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 9 e si conclude con la comunicazione ai suddetti circa l'esito del procedimento.
2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione può, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
3. La domanda deve essere corredata da una autorizzazione all'uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03.
4. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Nella domanda il richiedente si deve impegnare a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.
6. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, e privi di persone che lo rappresentino affettivamente e/o legalmente, il Servizio Sociale può provvedere d'ufficio, anche su iniziativa di Enti od Organizzazioni del volontariato.
7. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy.
8. Nella definizione del servizio o dell'intervento da attivare e la relativa quantificazione, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno che viene supportata al fine di favorire la permanenza al domicilio del soggetto assistito.
Obiettivo del Servizio Sociale è favorire, laddove possibile, la permanenza al domicilio del soggetto.
9. L'esito finale verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni.

[4] secondo il costume (*mōre*) matrimoniale (*uxōrio*)"

10. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

ART. 11
ITER AMMINISTRATIVO

1. Le istanze pervenute sono trasmesse dall'Ufficio protocollo all'ufficio responsabile dell'istruttoria.
   Il Responsabile dell'ufficio competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. La domanda è istruita dal dipendente responsabile del procedimento, il quale, in sede di valutazione, si riserva di:
   a. prendere in carico la situazione per la predisposizione del PAI
   b. indirizzare il cittadino all'utilizzo di analoghi servizi già attivi sul territorio e forniti da altri Enti/Organizzazioni;
   c. indirizzare il cittadino all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali;
   d. integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi nazionali e regionali;
   e. rifiutare l'intervento richiesto.

ART. 12
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
   b. incapacità di provvedere a se stessi;
   c. presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
   d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare.

2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale, il quale elabora il PAI nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

ART. 13
DEFINIZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

a) A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'assistente sociale responsabile del caso definisce un progetto assistenziale di intervento (PAI).

b) Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.

c) Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o suo rappresentante legale e deve indicare:
1 – impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;

2 –misura di sostegno messa in atto dai Servizi Sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche);
3 – tempi e modalità di erogazione/fruizione;
4 – autorizzazione all'utilizzo dei servizi.

d) Il progetto prevede verifiche programmatiche che possano portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

e) In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto medesimo.

f) Il progetto assistenziale ed il contratto sociale possono anche prevedere il coinvolgimento del/i soggetti interessati in attività da effettuare in favore del Comune e/o di Enti ed associazioni convenzionate con il Comune, nel rispetto della normativa vigente.

g) Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto assistenziale individualizzato dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi specialistici, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

ART. 14
COINVOLGIMENTO DEI FAMIGLIARI

1. Previo condivisione con l'interessato, la rete affettiva - parentale è contattata dall'Assistente Sociale allo scopo di accertare un coinvolgimento nel PAI .
2. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo – parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti dal soggetto (qualora non già previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale e/o nella valutazione economica.

ART. 15
AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE

a) Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati, esternalizzati o convenzionati con il Comune o con l'ufficio di piano di Arcisate;

b) L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa. In quest'ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.

c) I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 16
RICORSI

Il cittadino può opporsi alle decisioni di cui all'art. 11, presentando apposito ricorso al TAR competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO III° AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEI SERVIZI

ART. 17
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013. L'ISEE viene utilizzato:
    - per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
    - per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

2. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
3. E' possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
4. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
5. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.
6. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale.

7. ***ISEE CORRENTE***

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

ART.18
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

1. I servizi a tariffa agevolata sono quelli erogati direttamente dal Comune. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base alla propria situazione economica, può presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante ISEE come da normativa vigente, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento.
   Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi qui disciplinati, è necessario che la persona richiedente ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio Sociale del Comune, corredato da dichiarazione ISEE. La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio con ricevimento della Dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
   Alla persona che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza avere predisposto apposito PAI con il Servizio Sociale del Comune di residenza, non può essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.
2. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.
   Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi.
   Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.
3. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, è tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART.19
CALCOLO DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI

1. La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE calcolato secondo le modalità indicate all'art. 17.

   E' prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l'interessato risulta esente.
   E' prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio.

2. Coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata risolvendo la seguente proporzione:

ISEE : Quota di contribuzione personalizzata = Soglia ISEE massima di accesso : tariffa massima

Ovvero

$$\frac{\text{ISEE} \times \text{tariffa massima}}{\text{soglia ISEE massima di accesso}}$$

3. I richiedenti concorrono al pagamento del servizio in base alle risultanze dell'ISEE rapportate alla formule sopra citata, che definisce, in base al reddito ISEE, il costo a carico dei richiedenti.

4. Per i servizi già attivi e continuativi, l'ISEE deve essere presentato entro i primi 15 giorni del mese di settembre di ogni anno con i redditi riferiti all'anno solare così come stabilito dal DPCM 159/13 e successive modificazioni e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione delle tariffe a carico dell'utente per il periodo 1 settembre - 31 agosto dell'anno successivo, fatte salvi eventuali mutamenti sostanziali della situazione economico patrimoniale che dovrà essere tempestivamente comunicata; per i servizi di nuova attivazione si terrà conto dell'ISEE presentato al momento dell'avvio dello stesso e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione della tariffa a carico dell'utente sino al 31 agosto successivo.

ART. 20 ATTIVITÀ ESECUTIVA DI RECUPERO

a) Nel caso in cui l'utilizzatore del servizio non provvedesse al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con l'invio di un sollecito bonario di pagamento.
b) Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Comune procederà all'avvio del procedimento di riscossione coattiva con emissione di avviso di intimazione di pagamento ai sensi del regio decreto 639/1919.
c) Qualora la situazione di mancato pagamento perdurasse nel tempo, i Servizi Sociali, nel caso in cui non sussistano condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l'erogazione del servizio con un preavviso di 10 giorni. All'utente verrà data comunicazione tramite raccomandata A.R.

ART. 21
DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI

a) La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.
b) La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:
1 – mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta;
2 – mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;
3 – reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.
Il Comune comunica la decadenza dall'utilizzo del servizio al destinatario o suo rappresentante legale, con riferimento alle motivazioni che l'hanno determinata.

ART. 22
SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. I servizi gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti al Piano di Zona del Distretto di Arcisate - Comunità Montana del Piambello sono regolamentati con appositi atti emanati dalla stessa.

2. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi gestiti dall'ufficio di piano di Arcisate viene proposta dall'Assemblea dei Sindaci e approvata dalla Giunta Comunale

ART. 23
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è chiamata a :

a) Definire annualmente o qualora lo ritenga opportuno, la soglia minima e massima per l'accesso ai servizi/prestazioni/interventi economici, al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i differenti servizi disciplinati dal presente regolamento, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'Amministrazione Comunale.
b) Definire la tariffa massima per ogni singolo servizio da applicare secondo la formula di cui all'art. 19 comma 2, nonché l'eventuale gratuità delle prestazioni o l'applicabilità di eventuali tariffe fisse, e la quota minima e massima possibile degli interventi economici.
c) Definire, se lo ritiene opportuno, il tetto massimo oltre il quale non è prevista contribuzione ad integrazione delle rette per i servizi residenziali.
c) Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.
d) Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l'attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE, procedendo poi come descritto all'art. 19 con l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.

e) Definire, in casi eccezionali di particolare gravità definiti dal servizio sociale, l'erogazione e l'entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei famigliari con reddito ISEE superiore alla soglia minima definita dall'art. 19 del presente Regolamento, ovvero con valori superiori rispetto al massimo stabilito.
f) Rideterminare l'entità del contributo per affidi famigliari di minori di cui al successivo allegato n. 6 anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.
g) Ridefinire, in caso di richiesta, la quota di compartecipazione a carico del Comune per la spesa di ricovero presso strutture residenziali di anziani e disabili di cui ai successivi allegati n. 4 e 10, qualora la capacità economica del soggetto interessato, calcolata sulla base dell'ISEE vigente, risulti insufficiente a sostenere i costi stabiliti in applicazione dei criteri di cui all'art. 19 del presente regolamento.
h) Definire annualmente la quota minima e la quota massima degli interventi economici erogabili di cui al successivo all. 13, nonché definire gli importi da attribuire e le modalità gestionali di erogazione relativamente agli strumenti di mediazione al lavoro, quali riconoscimenti economici a favore di persone con progetti di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro.
i) Definire la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi gestiti dall'Ufficio Piano di Zona del distretto di Arcisate e proposta dall'Assemblea dei Sindaci.
j) Deliberare in ordine a quanto non previsto dal presente regolamento.

CAPO IV° ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 24
VERIFICA E CONTROLLO DELLE DSU

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU[5] presentate secondo la vigente normativa , anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalla altre Amministrazioni Pubbliche. Il Comune può anche attivare convenzioni con il Ministero delle Finanze e può confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.[6]
   L'Amministrazione comunale, ai sensi del DPR 445/2000, richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
   A tal fine il Comune di Arcisate farà riferimento al Regolamento per la definizione dei criteri di applicazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi dell'art, 4 comma 7 D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2011.

[5] Dichiarazione Sostitutiva Unica
[6] Codice Penale

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 ALBO DEI BENEFICIARI E TRASPARENZA

1. Fatte salve diverse e future disposizioni di legge, il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 1 del DPR n° 118 dello 07/04/2000 nonché dalla L.N. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, garantisce la trasparenza dei procedimenti attivati secondo le modalità di pubblicizzazione previste, anche tramite il sito internet istituzionale.

ART. 26
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:
   - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
   - pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune
   - deposito presso la segreteria preso il quale il presente Regolamento può essere consultato da ogni cittadino
   - depositato presso l'Ufficio servizi Sociali del Comune, presso il quale i cittadini possono prenderne visione.

ART. 27
DECORRENZA

1. Fermo restando che l'applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE di cui all'art. 19 e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

ART. 28
NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.
2. Si intendono abrogati tutti i regolamenti comunali che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si intende modificato ed adeguato alle normative che entreranno successivamente in vigore.

CAPO VI DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

Allegato 1) Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale
Allegato 2) Servizio di Assistenza domiciliare anziani
Allegato 3) Servizio Pasti al domicilio ad anziani
Allegato 4) Inserimento anziani in strutture residenziali
Allegato 5) Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale minori
Allegato 6) Affido familiare minori
Allegato 7) Collocamento in comunità di minori
Allegato 8) Servizio di Assistenza domiciliare disabili
Allegato 9) Servizio Pasti al domicilio disabili
Allegato 10) Inserimento disabili in strutture residenziali
Allegato 11) Inserimento disabili in strutture semi-residenziali
Allegato 12) Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili
Allegato 13) Contributi economici per situazione di indigenza
Allegato 14) Erogazione titoli sociali
Allegato 15) Modulo per la presentazione dell'istanza

Servizio Sociale Professionale

Finalità del Servizio

Il Servizio è finalizzato a sostenere ed aiutare persone e nuclei familiari che si trovino in difficoltà, anche temporanea, per problemi di integrazione sociale e di relazione.
L'Assistente Sociale orienta la persona e concorda possibili soluzioni all'interno di un progetto che veda il cittadino protagonista dello sviluppo di un proprio percorso di autonomia e di vita.
Per questi interventi l'Assistente Sociale utilizza e coordina le diverse risorse del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con altri Enti del territorio ed in particolare con i Servizi Sociali e Sanitari, con la Comunità Montana del Piambello, con il Volontariato, le Cooperative Sociali, l'Autorità Giudiziaria, le strutture residenziali e semiresidenziali, le Parrocchie.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini di qualsiasi età residenti nel Comune di Arcisate

Modalità di Accesso

L'accesso al Servizio avviene attraverso un colloquio con l'Assistente Sociale referente di area.

Segretariato Sociale

Finalità del Servizio

Il servizio si pone come obiettivo quello di informare i cittadini che si rivolgono al Servizio in merito a:

- i servizi e le prestazioni che il Comune eroga
- i servizi, le prestazioni e le modalità di accesso presso altri Enti
- il "privato sociale" presente sul territorio (volontariato, associazioni, strutture private)
- indicazioni rispetto a pratiche burocratiche quali ad esempio calcolo ISEE
- assegni di maternità, assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, esoneri servizi parascolastici, dote scuola, bonus energia e gas, modulistica per domande bandi affitto e edilizia residenziale pubblica

Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Arcisate

Modalità di Accesso

L'accesso al Servizio avviene attraverso un colloquio con l'Assistente Sociale.

Costo del servizio
Il servizio è gratuito

ANZIANI

Allegato 2

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Definizione

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico - fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00.
In casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale l'intervento potrà essere attivato anche la domenica, nei giorni festivi e in orari notturni.
L'entità dell'intervento settimanale sarà definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- famigliare.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di fragilità valutato dal Servizio Sociale e/o di non autosufficienza parziale o totale , temporaneo o definitivo .

Costo del servizio

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento

Servizio Pasti al domicilio anziani

Definizione

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Finalità

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il famigliare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di fragilità valutato dal Servizio Sociale e/o di non autosufficienza parziale o totale , temporaneo o definitivo.

Costo del servizio

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento

Inserimento c/o strutture a carattere residenziale anziani

Definizione e Principi

Il ricovero di persone anziane in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.
L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.
Le Strutture presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.
Il Comune di Arcisate si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e il proprio ambiente di vita. Il progetto viene concordato per quanto possibile con i familiari di riferimento della persona anziana interessata o eventuali persone incaricate per la tutela giuridiche della stessa.

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane ultra sessantacinquenni, residenti nel Comune di Arcisate.
La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine.

Prestazioni e contribuzioni

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale garantirà la predisposizione di un PAI annuale a sostegno della persona.
La spesa di inserimento residenziale è posta a carico della persona.
Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Il comune può, a seguito di valutazione dello stato di bisogno, garantire un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale che si configura come una prestazione sociale agevolata.
Tale contributo viene erogato in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.
La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata, quando possibile, con l'Amministrazione Comunale.
L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale o per il quale non ne sia stata data preventiva informazione come da normativa vigente, non determina

oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Il contributo, qualora spettante è, di norma, erogato da parte del Comune direttamente alla struttura in nome e per conto dell'utente titolare del beneficio. Qualora risulti più opportuno, lo stesso può essere erogato direttamente all'utente o al parente che si assume l'incarico dei pagamenti, ovvero al rappresentante legale.
La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate con il Comune o l'Ufficio Piano di zona del Distretto di Arcisate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture con particolare riferimento a quelle presenti nel territorio della Comunità Montana del Piambello.
Si considera quale retta annuale di ricovero quella comprensiva di eventuali spese accessorie necessarie, quali ad es. lavanderia, fatto salvi diversi accordi in merito stabiliti nel PAI.

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata come segue:

All'esito del calcolo di cui alla formula dell'art. 19 effettuato sulla base del VALORE ISEE SOCIO SANITARIO-RESIDENZE dell'utente, vengono aggiunte tutte le indennità percepite, rendite, pensioni, non rientranti nel calcolo ISEE e che restano nella disponibilità di reddito del cittadino interessato. Al cittadino viene altresì lasciata nella disponibilità di reddito proprio una somma riconosciuta per spese personali, quest'ultime definite e concordate all'interno del PAI che annualmente verrà redatto in accordo con il Servizio Sociale comunale tenuto conto di una quota massima, orientativa e non vincolante, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
All'importo così definito a carico dell'utente viene aggiunta l'eventuale quota di componente aggiuntiva dei familiari così come rilevata nell'ISEE presentato dall'utente ai sensi dell'art. 6 comma 3) punto b) del DPCM 159/13, fatto salvi diversi accordi concordati nel PAI ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla struttura residenziale comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.

Allegato 5

Servizio Educativo Assistenziale domiciliare e territoriale minori

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto individualizzato socio-educativo di tipo domiciliare e/o territoriale rivolto ai minori, segnalati dalla scuola o dai servizi e che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.
Il servizio può essere erogato da personale educativo e/o socio-assistenziale, in base agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto individuale elaborato dall'Assistente Sociale.
La finalità del servizio è quella di condividere e verificare con la famiglia le modalità educative utilizzate oltreché la cura e la gestione dell'organizzazione famigliare e, per quanto riguarda il minore, sostenere e stimolare la motivazione allo studio e le relazione interpersonali nonché offrire la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.
I destinatari sono bambini e ragazzi in situazione di grave disagio socio-famigliare attestato dal servizio sociale comunale. In relazione ai singoli progetti, il servizio può essere erogato anche in piccolo gruppo.
Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze dei minori beneficiari.
L'entità dell'intervento settimanale è definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della particolare situazione.
E' possibile l'erogazione del servizio ai minori con disabilità certificata e per i quali è richiesto l'intervento educativo domiciliare da parte dell'equipe medico specialistica competente pubblica o di centri convenzionati/accreditati e rilevabile dal documento diagnostico (diagnosi funzionale e/o relazione clinica specifica).

Costo del servizio

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento

Sono esenti dal pagamento del servizio le famiglie dei minori affidati al Comune di Arcisate con apposito atto formale emesso dai Tribunali competenti ovvero le famiglie dei minori per i quali detto intervento viene disposto dai Tribunali stessi, ovvero per i minori che versano in condizione di rischio evolutivo socio-familiare attestato dal Servizio Sociale Comunale o dal Servizio Tutela Minori distrettuale, ovvero per i minori certificati con handicap grave ai sensi della L.N. 104/92.

Affido Familiare minori

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle Linee guida per l'affidamento familiare emanate da Regione Lombardia, Il Comune promuove l'Affido familiare come intervento di supporto e tutela delle esigenze educative ed evolutive dei minori che non trovano idonea risposta psico-educativo – assistenziale nell'ambito della famiglia d'origine.

L'obiettivo dell'affido familiare è anche quello di garantire alla famiglia d'origine il tempo e gli strumenti necessari per recuperare il proprio ruolo nel processo di crescita del figlio, mantenendo nel contempo la continuità del rapporto genitori – figli.
L'affido familiare è espressione di solidarietà sociale ed accoglienza da parte della famiglia affidataria che si assume volontariamente questo impegno, previa valutazione di idoneità da parte dei servizi di tutela minori competenti.

La famiglia affidataria può essere individuata all'interno della rete parentale (cosiddetto "affido parentale o intra familiare") o all'esterno di essa (cosiddetto "affido etero familiare).

L'affido può essere disposto dall'Autorità giudiziaria competente o dal Comune quale Ente affidatario del minore, ovvero può essere anche disposto in modo consensuale tra le parti (famiglia d'origine, Comune e famiglia affidataria), con conseguente formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

L'affido può essere continuativo, con trasferimento di dimora del minore presso la famiglia affidataria per il periodo necessario al recupero delle competenze e del ruolo della famiglia d'origine, oppure può essere attivato anche in forma diurna o a part-time o anche in pronta accoglienza.

Al fine di sostenere le funzioni di cura e di assistenza ordinarie, come previsto dalla normativa vigente, il Comune sostiene economicamente il nucleo familiare affidatario attraverso un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute dal Comune, previa richiesta da parte della famiglia affidataria e conseguente valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale circa le reali necessità e nel limite delle disponibilità di bilancio.

Obbligo dei genitori al mantenimento
L'allontanamento di un minore, anche se a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione non fa venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.
L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Contribuzione

Sia nei casi di affidamento disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nel caso di affidamento consensuale, il Comune assume l'onere della contribuzione alla famiglia affidataria, sia essa reperita intrafamiliare, sia extrafamiliare. Tuttavia, in relazione all'obbligo di mantenimento del minore da parte dei genitori, la Giunta Comunale stabilisce annualmente una soglia ISEE al di sotto della quale la famiglia del minore non compartecipa alla contribuzione ed una soglia ISEE massima oltre la quale i genitori devono sostenere il 50% di detta contribuzione.
Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione è pari al 50% di quanto risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Allorchè tuttavia si evidenzino condizioni dei genitori tali che, per la loro specifica problematicità di natura psichica, cognitiva, relazionale, sociale attestata dal Servizio Sociale o dal Servizio Tutela Minori come di elevata gravità e complessità, rendano inattuabile tale compartecipazione, è consentita l'esenzione con apposito Provvedimento del Responsabile dei Servizi alla Persona.

Allegato 7

Inserimenti in Comunità residenziali minori

Descrizione del servizio

L'inserimento in struttura residenziale di un minore a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza seguendo i dettami indicati nel provvedimento stesso e attuati dal Servizio Tutela Minori che ha in carico la situazione.
L'inserimento in struttura residenziale di un minore non sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza previa definizione di un progetto socio – educativo del Servizio Sociale comunale. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e, se possibile, con il minore interessato e deve tenere in considerazione le indicazioni dei competenti servizi specialistici.
L'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal Servizio Sociale comunale sulla base dell'indicazione del Servizio Tutela Minori e dei servizi offerti dalla comunità di destinazione compatibilmente con le risorse disponibili.
Qualora si presentasse la situazione di un minore già inserito in struttura per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura in funzione della idoneità e sostenibilità economica dell'inserimento stesso e procederà, se del caso, alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Obbligo dei genitori al mantenimento
L'allontanamento di un minore, anche se a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione non fa venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.
L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
Sia nei casi di inserimento in struttura residenziale disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/i inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

Contribuzione

La Giunta Comunale stabilisce annualmente una soglia ISEE al di sotto della quale la famiglia del minore non compartecipa alla spesa ed una soglia ISEE massima oltre la quale i genitori devono contribuire per il 50% della spesa.
Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia ISEE massima di accesso, la misura della quota di contribuzione è pari al 50% di quanto risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 19 del presente regolamento.

La contribuzione massima considerata ai fini del predetto calcolo corrisponde alla retta giornaliera omnicomprensiva applicata dalla comunità

Allorchè tuttavia si evidenzino condizioni dei genitori tali che, per la loro specifica problematicità di natura psichica, cognitiva, relazionale, sociale attestata dal Servizio Sociale o dal Servizio Tutela Minori come di elevata gravità e complessità, rendano inattuabile tale compartecipazione, è consentita l'esenzione con apposito Provvedimento del Responsabile dei Servizi alla Persona.

DISABILI

Allegato 8

Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili

Definizione

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai residenti un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al PAI fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari.
L'entità dell'intervento settimanale è definito all'interno del PAI sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- famigliare.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti disabili nel Comune che si trovino in stato di bisogno.
E' possibile l'erogazione del servizio ai minori con disabilità certificata e per i quali è richiesto l'intervento educativo domiciliare da parte dell'equipe medico specialistica competente pubblica o di centri convenzionati/accreditati e rilevabile dal documento diagnostico (diagnosi funzionale e/o relazione clinica specifica).

Costo del servizio

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento

Allegato 9

Servizio Pasti al domicilio disabili

Definizione

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Finalità

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il famigliare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini disabili residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

Costo del servizio

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento

Inserimento Strutture a carattere residenziale disabili

Definizione e Principi

Il ricovero di persone disabili in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con i servizi specialistici territoriali e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.
L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.
Le Strutture presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Per le persone che fruiscono di servizi residenziali è necessaria la predisposizione del progetto assistenziale individuale ex art. 14 della legge 328/2000.
Il Progetto Individuale rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo,scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Il Comune di Arcisate si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e il proprio ambiente di vita. Il progetto verrà concordato per quanto possibile con i familiari di riferimento della persona disabile o eventuali persone incaricate per la tutela giuridiche della stessa.

L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale, non determina oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone disabili tra i 18 ed i 65 anni residenti nel Comune di Arcisate.
La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine.

Prestazioni e contribuzioni

Il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale garantirà la predisposizione di un PAI annuale a sostegno della persona.
La spesa di inserimento residenziale è posta a carico della persona.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Il comune può, a seguito di valutazione dello stato di bisogno, garantire un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale che si configura come una prestazione sociale agevolata.
Tale contributo viene erogato in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.
La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata, quando possibile, con l'Amministrazione Comunale.
L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale o per il quale non ne sia stata data preventiva informazione come da normativa vigente, non determina oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Il contributo, qualora spettante è, di norma, erogato da parte del Comune direttamente alla struttura in nome e per conto dell'utente titolare del beneficio. Qualora risulti più opportuno, lo stesso può essere erogato direttamente all'utente o al parente che si assume l'incarico dei pagamenti, ovvero al rappresentante legale.
La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o
dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate con il Comune o l'Ufficio Piano di zona del Distretto di Arcisate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio con particolare riferimento a quelle presenti nel territorio provinciale.
Si considera quale retta annuale di ricovero quella comprensiva di eventuali spese accessorie necessarie, quali ad es. lavanderia, fatto salvi diversi accordi in merito stabiliti nel PAI.

La quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata come segue:

All'esito del calcolo di cui alla formula dell'art. 19 effettuato sulla base del VALORE ISEE SOCIO SANITARIO-RESIDENZE dell'utente, vengono aggiunte tutte le indennità percepite, rendite, pensioni, non rientranti nel calcolo ISEE e che restano nella disponibilità di reddito del cittadino interessato. Al cittadino viene altresì lasciata nella disponibilità di reddito proprio una somma riconosciuta per spese personali, quest'ultime definite e concordate all'interno del PAI

che annualmente verrà redatto in accordo con il Servizio Sociale comunale tenuto conto di una quota massima, orientativa e non vincolante, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
All'importo così definito a carico dell'utente viene aggiunta l'eventuale quota di componente aggiuntiva dei familiari così come rilevata nell'ISEE presentato dall'utente ai sensi dell'art. 6 comma 3) punto b) del DPCM 159/13, fatto salvi diversi accordi concordati nel PAI ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalle strutture residenziali comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.

Allegato 11

Inserimento in strutture a carattere semi-residenziale disabili

Definizione

Per servizio semi-residenziale si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time o modulare), rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e/o socio-formativi e/o riabilitativi individualizzati e condivisi con la famiglia.

Destinatari

Destinatari del servizio sono le persone disabili sia minorenni che adulti in possesso di invalidità accertata, residenti nel Comune di Arcisate.

Prestazioni

Nell'ambito di progettazioni personalizzate è previsto l'inserimento di persone disabili in strutture a ciclo diurno tramite convenzionamento con le stesse. Il Comune privilegia l'utilizzo dei Servizi convenzionati o dati in gestione dai Comuni o dall'Ufficio di Piano ad Enti del privato sociale.
L'inserimento in strutture diurne avviene previa predisposizione di progetto da parte del Servizio Sociale Comunale in accordo con i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari territoriali pubblici o privati convenzionati che hanno in carico la persona; la tipologia di servizio idoneo e la struttura verranno individuate in accordo con il soggetto interessato o chi ne fa le veci (ADS, tutore, familiare di riferimento), e deve essere data priorità di inserimento presso le strutture gestite direttamente a livello distrettuale e/o convenzionate con il Comune. Strutture diverse potranno essere prese in considerazione solo in caso di carenza di posti o qualora non ritenute adeguate dai servizi per la tipologia di prestazioni garantite.
Nell'ambito di questo specifico servizio, ai fini della quantificazione di "tariffa massima" da applicare ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, vengono ricomprese tutte le prestazioni aggiuntive necessarie alla frequenza del soggetto presso la struttura diurna, diversificate in riferimento alla tipologia di struttura scelta, come per esempio il trasporto e i buoni pasto.
Il trasporto è considerato una prestazione accessoria qualora la famiglia non sia nelle possibilità di poterlo effettuare in autonomia.

Compartecipazione al costo

Fatte salve diverse nuove disposizioni nazionali o regionali in materia, alle quali il Comune si adegua automaticamente, la compartecipazione al costo del servizio da parte del Comune viene calcolata tenendo in considerazione l'ISEE come da normativa vigente e secondo le modalità di calcolo previste all'art. 19 del presente regolamento.
La contribuzione parziale o totale finalizzata al pagamento delle rette sono di norma erogate direttamente dal Comune alle strutture per la quota di competenza. Qualora ciò non fosse possibile, le modalità di pagamento vengono concordate direttamente con la struttura individuata.
La tariffa massima sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate con il Comune o con l'Ufficio di Piano, viene definita tenendo conto delle tariffe applicate dalle predette strutture.

Allegato 12

Servizio di Assistenza ad Personam e di supporto alla comunicazione nella scuola disabili

Il servizio di ***assistenza ad personam*** si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso un intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione , ai sensi della Legge 104/92.

Il servizio viene erogato se esplicitamente indicato all'interno della Diagnosi funzionale predisposta dal Servizio Sanitario Territoriale competente o convenzionato.

Il monte ore da destinarsi a questo tipo di servizio è stabilito previa valutazione tra il Comune, la Scuola e i soggetti coinvolti nel progetto individualizzato a favore del minore disabile e comunque, in base alle risorse economiche disponibili.
L'obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l'alunno ed il contesto scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione.
La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e dell'autonomia sociale**.**
In relazione alle esigenze personali e al progetto individuato, il servizio può essere erogato da personale educativo e/o da personale socio-assistenziale (ad esempio ASA, OSS), laddove tale ultima tipologia di intervento non rientri nelle competenze del personale ATA delle scuole.

Tali interventi vengono posti in essere dal Comune con l'unica eccezione relativa all'intervento educativo scolastico presso le scuole pubbliche presenti nel territorio di Arcisate che viene gestito dall'Azienda Speciale A. Parmiani.

Costo del servizio: gratuito

Interventi di sostegno economico

Definizione

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono garantiti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale , intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

Finalità

Obiettivo dell'intervento economico è quello di consentire ai cittadini di far fronte alle necessità primarie per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale oltre che prevenire la degenerazione di situazioni di grave crisi economico sociale.
In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

Destinatari

a) Cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel Comune di Arcisate che si trovino in gravissima difficoltà economica tale da non consentire la copertura di spese di assoluta necessità.
b) Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 co. 2 della l.r. n. 3/2008, accedono prioritariamente agli
interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
1 - di povertà o con reddito insufficiente, accertato tramite attestazione ISEE, che deve essere inferiore
al minimo vitale, come definito dalla lettera f) del successivo art. 19. Il valore del' ISEE che non deve
essere superato per richiedere interventi economici viene deciso dalla Giunta Comunale. Viene data particolar attenzione a nuclei familiari al cui interno sono presenti minorenni;
2 – di totale/parziale incapacità di provvedere a sé stessi o di esposizione a rischio di emarginazione,
purché in situazioni di emergenza socio-assistenziale;
3 – di sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.
c) Il Servizio Sociale comunale, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, può riservarsi e concordare con la persona interessata, il coinvolgimento dei familiari ai sensi dell'art. 14 del regolamento.
d) Possono essere erogati, quali strumenti di mediazione, riconoscimenti economici a favore di persone con progetti di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro. Gli importi da attribuire e le modalità gestionali di erogazione sono approvati dalla Giunta Comunale.

Interventi economici

Le prestazioni comprendono:

1. contributi per disagio economico

2. contributi economici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Ovvero:

1. Per contributi per disagio economico si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

2. Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti.

Criteri d'accesso

Ai fini dell'erogazione di un contributo per disagio economico di cui al punto 1), il soggetto interessato deve formulare con l'Assistente Sociale Comunale un PAI per il ripristino delle condizioni che hanno generato la grave crisi economica e sottoscrivere gli impegni che lo stesso si assume per far fronte a tale situazione;
La valutazione del bisogno avviene tenuto conto delle aree familiare, lavorativa, sanitaria e abitativa, secondo criteri definiti dal Servizio Sociale Comunale.

Prioritariamente all'accesso al contributo, il richiedente deve inoltre impegnarsi ad accedere:

- ai benefici di diritto (ad esempio bonus gas ed energia, sportello affitto, dote scuola, esoneri servizi parascolastici, ecc.);
- ai servizi territoriali attivi (pubblici o del terzo settore) che possano essere deputati a rispondere in parte o completamente al bisogno espresso;
- a ogni altra prestazione disponibile (ad esempio utilizzo di pacchi alimentari e vestiario tramite i soggetti del terzo settore attivi sul territorio, ecc.)

Per l'accesso al contributo è richiesta la presentazione di ISEE predisposto secondo la normativa vigente.
Solo per casi eccezionali è possibile prendere in considerazione l'"ISEE corrente" definito ai sensi dell'art. 9 del DPCM 5/12/2013 n. 159, il cui limite dovrà comunque essere pari o inferiore alla soglia minima ISEE di accesso alla prestazione.

Il progetto, sottoscritto dal richiedente unitamente all'Assistente Sociale, deve prevedere le seguenti condizioni:

- impegni e condizioni che il soggetto interessato al progetto si impegna ad assumere e a garantire;
- durata del contratto;
- verifiche e modalità del controllo da parte del servizio sociale comunale;
- condizioni di risoluzione e di decadenza del contratto.

Per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del PAI, possono essere coinvolti i Servizi territoriali pubblici e del terzo settore.

Ogni cambiamento del PAI, sia esso quantitativo che qualitativo, deve essere concordato con l'interessato e/o il suo rappresentante legale che deve sottoscrivere per accettazione le eventuali modifiche.

Entità e modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene determinato con atto del Responsabile del Servizio Sociale secondo il PAI concordato e sottoscritto dall'interessato o da chi ne fa le veci.

L'importo del contributo può essere compreso tra un a quota minima e una massima definita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione di tariffe e soglie ISEE per i servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento.
Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione o in più soluzioni secondo gli accordi che verranno presi tra il richiedente e l'Assistente Sociale in relazione all'emergenza economica manifestatasi.

Il progetto e la relativa contribuzione possono essere interrotti, sospesi o conclusi a insindacabile giudizio dell'Assistente Sociale Comunale anche in accordo con gli eventuali servizi coinvolti, qualora l'interessato manifesti comportamenti non conformi agli impegni assunti e condivisi in fase di elaborazione del PAI.
Nel caso in cui il contributo fosse stato erogato in un'unica soluzione e fossero venuti meno gli impegni assunti da parte del richiedente, quest'ultimo è tenuto alla restituzione del contributo o di parte di esso.

Casi Particolari

Qualora sussistano rischi di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, il contributo può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Allegato 14

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

Si tratta di servizi gestiti per conto degli 11 Comuni aderenti al Piano di zona del distretto di Arcisate facente capo alla Comunità Montana del Piambello e il cui funzionamento e modalità d'accesso vengono definite dall'Assemblea dei sindaci del Distretto di Arcisate.

14.1 Centro Diurno Disabili di Saltrio

Il CENTRO Diurno disabili di Saltrio è un servizio a gestione associata in capo all'Ufficio Piano di Zona della CMP. E' un servizio rientrante tra quelli indicati all'allegato 11.
L'accesso al servizio è disposto su richiesta dal Servizio Sociale Comunale.
Il relativo disciplinare di funzionamento del Centro nonché le tariffe da applicare vengono approvate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Arcisate

14.2 Titoli sociali a favore di anziani, minori e disabili

I titoli sociali sono prestazioni di natura economica finalizzati a favorire la permanenza della persona anziana o disabile o del minore al proprio domicilio e a sostenerne le azioni di cura da parte dei familiari.

I titoli sociali si differenziano in:

- **BUONI SOCIALI**: erogazione di un bonus economico mensile finalizzato a sostenere l'opera di cura informale fornita al domicilio da familiari o da badanti regolarmente assunte.

- **VOUCHER SOCIALI**: erogazione di servizi finalizzati a sostenere la domiciliari età delle persone attraverso l'accreditamento di prestatori di servizio tra cui l'utente può liberamente scegliere, previa valutazione della situazione da parte dell'Assistente Sociale comunale e predisposizione di relativo progetto.

L'accesso ai suddetti servizi avviene tramite l'inoltro di apposita domanda e la definizione di un progetto con l'Assistente Sociale comunale secondo appositi regolamenti/criteri approvati dall'Assemblea dei Sindaci della comunità Montana del Piambello – Piano di Zona di Arcisate a cui il Comune di Arcisate si attiene.

Per ogni tipo di prestazione è necessario avere determinati requisiti d'età, invalidità, condizione sociale e, per alcuni casi, anche economica (accertata tramite predisposizione di ISEE).

Costo del servizio
Fatto salve diverse decisioni assunte dall'Assemblea dei sindaci del Piano di Zona per i servizi accreditati, la quota di partecipazione a carico dell'utente è calcolata analogamente a quanto previsto per i servizi di cui al presente regolamento.

Sono esenti dal pagamento del servizio le famiglie dei minori affidati al Comune di Arcisate con apposito atto formale emesso dai Tribunali competenti ovvero le famiglie dei minori per i quali

detto intervento viene disposto dai Tribunali stessi, ovvero per i minori che versano in condizione di rischio evolutivo socio-familiare attestato dal Servizio Sociale Comunale o dal Servizio Tutela Minori distrettuale.

14.3 Spazio neutro

Descrizione del servizio
Gli incontri protetti in spazio neutro sono un servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione secondo i principi enunciati dall'art. 9 della Convenzione dei Diritti dell' Infanzia del 1989, in cui si evidenzia " il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".
Gli incontri protetti sono un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli e genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità.

La **finalità** principale degli incontri protetti è rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido o altre vicende di grave e profonda crisi famigliare.
Gli incontri protetti di norma avvengono in uno spazio neutro, situato presso l'ufficio di piano di Arcisate, che rappresenta un luogo terzo sia per i genitori che per i figli, è uno spazio diverso e lontano dal quotidiano.

Costo del servizio
I primi n.8 incontri protetti sono erogati gratuitamente in quanto rappresentano una fase di osservazione e valutazione della situazione da parte del servizio.
Per gli altri incontri i genitori sono tenuti a compartecipare al costo del servizio come calcolato sulla base del valore ISEE e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Allorchè tuttavia si evidenzino condizioni dei genitori tali che, per la loro specifica problematicità di natura psichica, cognitiva, relazionale, sociale attestata dal Servizio Sociale o dal Servizio Tutela Minori come di elevata gravità e complessità, rendano inattuabile tale compartecipazione, è consentita l'esenzione con apposito Provvedimento del Responsabile dei Servizi alla Persona.

14.4 Servizio di trasporto per disabili

Descrizione del servizio
Il servizio erogato dall'ufficio di piano di Arcisate prevede il trasporto di persone disabili dal proprio domicilio situato nel distretto di Arcisate (Va), al centro di riabilitazione di Cocquio Trevisago e ad altri Centri disabili che si trovano lungo il percorso da Arcisate a Cocquio Trevisago e viceversa, dal lunedì al venerdì non festivi

Costo del servizio
Servizio erogato a titolo gratuito

Allegato 15

COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI ARCISATE

Io sottoscritto_____, nato a _____

il_____, residente a _____ in via / piazza _____n. _____

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono/cell_____

CHIEDO

- o **Per me stesso**
- o **A favore di** _____
  Residente in via_____**tel**_____
  In qualità di:_____

LA VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI SOCIALI:

- ❑ Servizio di assistenza domiciliare anziani
- ❑ Servizio di Assistenza domiciliare disabili
- ❑ Servizio Pasti al domicilio ad anziani
- ❑ Servizio Pasti al domicilio a persone disabili
- ❑ Servizio di assistenza domiciliare e territoriale minori
- ❑ *Assistenza ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili
- ❑ Contributo economico per situazione di indigenza
- ❑ Inserimento disabili in strutture semi-residenziali
- ❑ Inserimento anziani e disabili in strutture residenziali
- ❑ Contributo per affido famigliare

DICHIARO

- ❑ Di collaborare con i Servizi Sociali, nell'eventuale progetto d'intervento concordato;
- ❑ Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 raccolti a seguito della compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell'attivazione del servizio richiesto;
- ❑ Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- ❑ Di informare repentinamente l'Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la prestazione;
- ❑ Di aver preso visione del "Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali" approvato con Delibera di C.C. n 7 del 18/03/2014 e di accettarne le condizioni.

FIRMA

_____

ALLEGA:

- Dichiarazione ISEE in corso di validità
- Altro(specificare)_____
  _____
  _____
  _____